

**Studio Legale**  
**Avv. Sirio Solidoro**

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

**Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI NAPOLI**  
**Ricorso in riassunzione ex art 700 cpc**  
**e con contestuale domanda di notifica mediante pubblici proclami**

**PER: CARDI Manuela (CRDMNL82M57G964T)** nata a Pozzuoli (Na) il 17.08.1982 e residente in Frattamaggiore 8Na) alla Via XXXI Maggio n. 125, rappresentata e difesa, giusto mandato allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso la Cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo fax 0832345677 – 0833273227, o pec: [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it).

**CONTRO:**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR c.f. 80185250588)** con sede in Roma alla Via Trastevere 76/A , in persona del Ministro pt , con l'Avvocatura del Distretto.
- **USR CAMPANIA (80039860632)** Via Ponte della Maddalena, in persona del rapp legale pt, con sede in Napoli.
- **ATP NAPOLI (80033300635)** Via Ponte della Maddalena, in persona del rapp legale pt, con sede in Napoli.  
*per la disapplicazione previa sospensione*
- delle graduatorie ad esaurimento, pubblicate in data 18.08.2014 dall'ATP di Napoli, per la classe di concorso A059, nella parte in cui non prevedono l'inserimento del docente istante in quanto c.d. "congelata SISS" (doc.1)
- del DM n. 235 del 2014, nella parte in cui non riserva la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai docenti abilitati c.d. "congelati SISS", e, invece, riconosce la possibilità di formulare valida domanda soltanto a coloro che, possessori password ed username, in quanto già iscritti nelle reclamande graduatorie, hanno la possibilità di collegarsi al sito "istanze online" (doc.2).
- Ove occorra, per le medesime e predette ragioni, del DM n. 325 del 5 giugno 2015 (doc.3).

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Il sottoscritto procuratore precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento dei ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria.



## **Studio Legale**

### **Avv. Sirio Solidoro**

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'immenso numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami. Considerati i precedenti del TAR e Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. miur pubblici proclami).

Tanto premesso il sottoscritto patrocinio

#### **CHIEDE**

di poter effettuare la notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Tanto premesso in fatto e in diritto l'istante come in atti rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

#### **BREVI PREMESSE SULLA RIASSUNZIONE**

1. In data 02 settembre 2015, andava in decisione la causa di cui al N.rg 7179/2015 dinanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli Nord.
2. Il Giudice del Lavoro, sciolta la riserva, in applicazione dell'ultimo comma dell'art 413 cpc, in combinato disposto con l'art. 18 cpc, dichiarava la propria incompetenza per territorio e indicava come Giudice competente Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro.
3. Il Giudice, altresì, assegnava trenta giorni per la riassunzione della domanda cautelare.
4. Con il presente atto, dunque, in riassunzione della predetta causa, si riportano gli elementi di fatto e di diritto, a sostegno della domanda, come già esposti di fronte al giudice a quo.

#### **FATTO**

1. L'istante è una giovane docente attualmente iscritta nelle seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Napoli ove presta servizio in ragione di supplenze brevi ed intermittenti (ultima avutasi presso l'Istituto Novio Atellano in Frattaminore con scadenza 15.06.2015).
2. La ricorrente aveva vinto il concorso di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS), per la classe di concorso A059, presso l'Università degli Studi Federico II° di Napoli, durante l'anno accademico 2007/2008, prima che le predette scuole fossero abolite (art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133).



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

3. La docente congelò la sua iscrizione nelle Scuole SISS per la concomitante frequenza di un dottorato di ricerca in Biologia Applicata presso l'Università di Napoli Federico II°:
4. Il congelamento venne legittimamente deliberato dalla stessa Università, tramite la delibera che si allega al presente atto (doc.4).
5. Una volta terminato il dottorato di ricerca, l'istante non ebbe la possibilità di riprendere la frequentazione delle SISS a causa della loro sopraggiunta abrogazione.
6. A tal fine, il MIUR, con il DM n. 249 de 2010, ha attivato i Tirocini Formativi Attivi (doc.4), ai quali la ricorrente, al pari degli altri docenti c.d. “congelati SISS”, è stata inserita in soprannumero.
7. La docente istante, non potendo continuare il proprio percorso presso le scuole SISS, ottenne l'abilitazione con i predetti TFA (doc.5).
8. Viceversa, il MIUR non ha consentito il suo inserimento nelle GAE, nonostante le previsioni di segno opposto contenute nella normativa di rango primario che verrà specificata in punto di diritto.
9. La ricorrente, dunque, non era nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda, in quanto il MIUR aveva riservato tale procedura soltanto a coloro che erano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto detentori di *password* ed *usernam*. Da qui, perciò, la lesione del diritto soggettivo lamentata dalla ricorrente.
10. Per di più, di recente, è stato pubblicato il piano straordinario di assunzione, con il quale il MIUR assumerà a tempo indeterminato tutti i docenti inclusi delle graduatorie ad esaurimento, ma, da cui, la ricorrente è stata ingiustamente esclusa.
11. Nel frattempo diverse sono state le soccombenze del MIUR, tanto dinanzi alla magistratura ordinaria, quanto presso quella amministrativa.
12. A nulla è servita la diffida ad adempiere con contestuale domanda di inserimento trasmessa dalla ricorrente ai fini del suo inserimento nelle GAE (doc.6).
13. Per tali ragioni, l'istante, come in atti rappresentata e difesa, solleva le seguenti doglianze.

### IN LIMINE

#### 1. Sulla giurisdizione.

Per quanto attiene la giurisdizione, poi, lo stesso Ministero, nell'impugnato DM n. 235 del 2014, ritiene che: “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro” (art. 11, comma 6, pag. 12, doc. 2), appare perciò opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez. III bis (sentenza n. 8498/2013), quanto il CdS (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011; come



## **Studio Legale**

### **Avv. Sirio Solidoro**

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS numero affare 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione – per quanto riguarda l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento- al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.

\*\*\*

#### **II. Il regime della doppia tutela affermato (pure) dalla sentenza delle SS.UU. n. 27991/2013.**

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia “la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” che va perciò sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha, in alternativa, due possibili soluzioni: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella parte in cui non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento (come è accaduto in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato).

Per di più, il CdS ha ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).

Di nuovo, il CdS, con sentenza della Sesta Sezione, est. Lopilato, data 24.11.2014, ha precisato che: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di inserimento in graduatoria di coloro



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 12 luglio 2011, n. 11).

Sempre il TAR Lazio, di recente, “la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11) (TAR LAZIO, 2 luglio 2015, n. 8848)”.

Di recente, inoltre, il principio è stato ribadito dallo stesso Consiglio di Stato: “La natura gestionale privatistica delle graduatorie per i conferimento degli incarichi di insegnate e dei relativi atti di gestione riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi, ma anche per gli atti volti a verificare l’inserimento nella graduatoria medesima” (Consiglio di Stato, Sezione VI, Es. Roberto Giovagnoli, 08.07.2015 Sentenza n. 3415/2015)

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 5 BIS L. N. 169 del 2008 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’INDEROGABILITA’ IN PEIUS –VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO EX ART. 2 COST – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. N. 296/2006 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE**

Com’è noto, l’art. 1 comma 605 *lett. c* L. n. 296 del 2006, che ha disposto la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ha fatto salvi “*gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore*



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

*della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.*

Dopo la trasformazione delle predette graduatorie (da permanenti ad esaurimento) il MIUR attivò il IX° ciclo SISS, in relazione al quale l'istante è risultata vincitrice.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero rimasti esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

Venne perciò emanato l'art. 5 bis della l. n. 169/2008 che ha permesso, tra l'altro, l'ingresso nelle Gae: **“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.**

Successivamente, però, le predette scuole di specializzazione (SISS) non sono giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Se non si fosse verificata l'abolizione delle SISS, la ricorrente avrebbe potuto terminare il proprio percorso ed iscriversi nelle GAE, una volta conseguita l'abilitazione SISS.

Intervenuta la predetta abolizione delle SISS, il MIUR ha attivato, con DM n. 249 del 2010, i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA).

Ai docenti c.d. “congelati SISS”, ossia a coloro che, come la ricorrente, avevano sospeso la frequentazione delle predette scuole in ragione della concomitante frequenza di un altro corso universitario (nel caso di specie di un dottorato di ricerca), il MIUR ha permesso l'accesso ai predetti TFA senza dover sostenere alcuna prova (art 15 co. 7 DM n. 249 de 2010).



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

Il MIUR, però, non ha permesso l'inserimento nelle GAE, nonostante la normativa di cui all'art. 5 bis conceda tale facoltà proprio ai docenti che ebbero l'opportunità di iscriversi alle SISS, il cui congelamento è stato dovuto alla legittima e concomitante frequenza di altro corso universitario.

Stando a quanto disposto dalla normativa statutale, il requisito richiesto ai fini dell'inserimento nelle GAE è la "frequentazione dei corsi del IX° ciclo delle scuole SISS" (art 5 bis l. n. 169 del 2008), divenuti poi TFA, a causa della abrogazione delle SISS.

Viceversa, gli atti impugnati hanno introdotto un ulteriore requisito, derogativo *in peius* rispetto alla fonte primaria, ossia hanno subordinato l'inserimento dell'istante, una volta conseguito il TFA, alla preventiva iscrizione nelle GAE.

Ma, il citato art. 5 bis l. n. 169 del 2008 non prevedeva la possibilità di iscrizione con riserva per la categoria di docenti di cui trattasi, ma solo la frequentazione delle scuole SISS poi divenute TFA.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tanto la giurisprudenza amministrativa, quanto quella ordinaria, hanno sanzionato la condotta del Ministero, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che, superati i test del IX° ciclo SISS, non hanno potuto proseguire più detti percorsi a causa della sopraggiunta abrogazione.

Nello specifico, il TAR ha statuito sui c.d. "congelati SISS" che: "***Aspetto quest'ultimo che accentua ancora di più la disparità di trattamento nel confronto tra ammessi alla odierna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti con riserva anche ove, in ipotesi, ancora non abilitati, ed esclusi, come la ricorrente, ancorché ormai abilitati***" (Tar III B sent. n.5912/14 doc.7).

Sul punto anche il Giudice Ordinario sin dalla fase cautelare ha deciso che: "*A fronte di tale quadro normativo appare evidente il contrasto insito nella norma regolamentare ... tale aspetto si coglie agevolmente considerato che l'iscrizione con riserva non è più possibile nel momento attuale, richiedendo il regolamento che sia già stata effettuata in precedenza*" (ex plurimis Ord. n. 17.06.2016, Trib. Lecce doc.8; in tal senso pure Trib Modena Ord. 09.10.2014).

Di recente, lo stesso principio di diritto è stato pure confermato dal Tribunale del Lavoro di Palermo, sent. n. 1598 del 11/06/2015: "*deve concludersi che la ricorrente sia detentrica di una posizione, secondo le norme di fonte primaia equiparata a quella degli altri docenti che hanno conseguito l'abilitazione presso la SISS, giacché la trasformazione della natura delle graduatorie, divenute ad esaurimento, ha salvaguardato la posizione di chi non aveva potuto legittimamente completare l'abilitazione SISS, ravvisando l'unica disparità di trattamento nella*



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)

tel/fax 0832345677 – 0833273227

*necessità per tali soggetti di completare il percorso formativo tramite i Tirocini Formativi Attivi” (doc.9).*

La normativa dunque è chiara e, a differenza di quanto stabilito dal MIUR, non prevede l’iscrizione con riserva quale requisito necessario per l’inserimento nelle GAE a pieno titolo, ma solo la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SISS” (nelle more divenuto TFA dopo l’abolizione delle stesse SISS).

#### **PERICULUM IN MORA**

E’ stato pubblicato **piano straordinario di stabilizzazione** a firma del MIUR (“Parlamento italiano Atto Camera n. 2994 – *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”).

**Tale piano prevede, entro il 31.08.2015, non solo l’assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento ma, anche, la loro abolizione, una volta esaurite.**

Questa procedura di stabilizzazione **non esisteva dunque lo scorso anno, al momento della formulazione delle graduatorie!**

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti: 1) coloro che sono risultati vincitori all’ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012, ma, che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio; 2) **i docenti, per l’appunto, “iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento”!**

E’ dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un’ordinanza anticipatoria, l’istante non potrà prendere parte al piano delle assunzioni riservato a coloro che sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie.

Non vi sono, al momento, viste le nuove circostanze di diritto, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: **da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.**

Pertanto, anche nell’ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come ai fini della tutela dell’interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all’attuale esclusione dell’istante, considerata l’imminente eliminazione delle GAE.

#### **ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO**

*Ill.mo Giudice del Lavoro,*

l’eliminazione delle graduatorie ad esaurimento, a cui l’istante desidera essere inserita, è imminente.

Contestualmente, è stato pure pubblicato il piano di assunzioni, con cui il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dai docenti nelle singole graduatorie (da cui l’istante è oggi esclusa) procederà all’immissione in ruolo.



## Studio Legale

### Avv. Sirio Solidoro

Phd diritto del lavoro

Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce

Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)

tel/fax 0832345677 – 0833273227

Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, la ricorrente rimarrà esclusa dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio per la sua sfera lavorativa, stante l'irreparabilità del danno dovuta alla sua esclusione dalle predette graduatorie.

Ciò premesso, con il presente scritto si

ooo

### ANCORA SUL PERICULUM

Alla luce della giurisprudenza citata nel corpo del presente atto, nonché allegato sin dal primo deposito, il requisito del *fumus boni iuris* è pacifico.

Attorno al *periculum in mora*, va altresì detto che la ricorrente, oltre a non poter partecipare al piano delle assunzioni, ancora in essere, stante l'espletamento da parte del MIUR della c.d. "fase C", è pure esclusa dalle graduatorie ad esaurimento con l'ingiusto pregiudizio di non poter partecipare neppure nelle assunzioni ordinarie e non potendo, così, aggiornare la propria posizione all'interno nelle predette graduatorie. Si insiste, dunque, sulla richiesta di inserimento nelle reclamande GAE, da cui la ricorrente è attualmente esclusa con conseguente perdita di importanti chance lavorative che non potranno essere neppure ripristinati con la fase di merito.

### CHIEDE

che la S.V.Il.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero, l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di Napoli, per la classe di concorso A059, di accedere al servizio web "*istanze online*", al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure accogliere le seguenti

### :CONCLUSIONI

**Voglia, in via cautelare:** con decreto "inaudita altera parte" (preso atto dell'imminenza delle assunzioni e della attuale non inclusione della ricorrente nelle reclamande graduatorie, che determina per l'istante il danno di essere esclusa dalle prossime procedure di assegnazione delle cattedre), oppure, in subordine, con fissazione dell'udienza, **DISAPPLICARE** gli atti impugnati ed **ORDINARE al MIUR** di permettere all'istante di accedere immediatamente al sistema web "*istanza online*", sezione graduatorie ad esaurimento, terza fascia, affinché l'istante stessa possa formulare valida domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, terza fascia, per la provincia di Napoli, classi di concorso A059.

In tale occasione, dunque, la docente potrà "caricare" il proprio servizio, i propri titoli di studio, così da poter avere il giusto punteggio.

**Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia delle predette graduatorie ad esaurimento provincia di Napoli, classi A059, **ACCERTARE e DICHIARARE** il diritto della ricorrente a



## **Studio Legale**

### **Avv. Sirio Solidoro**

Phd diritto del lavoro  
Via di Leuca n. 46, 73100, Lecce  
Via Tommaseo n.15, 73014, Gallipoli (Le)  
tel/fax 0832345677 – 0833273227

poter accedere al sistema “istanza online” per l’inserimento definitivo nella terza fascia delle GAE della provincia di Napoli.

**CONDANNARE E-O ORDINARE:** le parti avverse all’iscrizione dell’istante, mediante la modalità “istanze online”, nella terza fascia delle predette graduatorie (classe di concorso A059 presso Ambito Territoriale Provinciale di Napoli).

Con **CONDANNA** alle spese da distrarre a favore dello scrivente procuratore, anche in considerazione della **TEMERARIETA’** della resistenza del MIUR, il quale, nonostante l’illegittimità della condotta sanzionata da giudici amministrativi ed ordinari, continua ad escludere la categoria dei “congelati SISS”, dall’accesso nelle GAE.

#### **Si allegano:**

##### **A. Ordinanza notificata via pec.**

**Doc.1** graduatorie ad esaurimento

**Doc.2** DM n. 235 del 2015

**Doc.3** Dm n. 325 del 2015

**Doc.4** Congelamento SISS

**Doc. 5** Dm n. 249 del 2010

**Doc. 6** Titolo TFA

**Doc. 7** Tar Lazio

**Doc. 8** Trib. Lecce

**Doc. 9** Trib Palermo

**Doc 10** Decreto monocratico Trib. Cremona.

*Il valore della presente lite è indeterminato e si dà atto che, come da autodichiarazione resa dalla parte personalmente, la stessa è esente*

Lecce- Napoli, 14.09.2015

Avv. Sirio Solidoro

